

RICHIESTA DI ACCESSO DA PARTE DEL TITOLARE DI STATUS DI RIFUGIATO AGLI ATTI RELATIVI AL PROCEDIMENTO DI RICHIESTA DI RILASCIO DEL PERMESSO DI SOGGIORNO ED AL NOMINATIVO DEI RESPONSABILI DEL PROCEDIMENTO.

Ricorrente: (erroneamente generalizzata quale)

contro

Amministrazione resistente: Questura di

FATTO

La Sig.ra, per il tramite dell'avv. di, presentava un'istanza di accesso rivolta alla Questura di, datata 1 febbraio 2019, in proprio e quale genitore del minore

Con la predetta istanza la signora, titolare dello status di rifugiato, chiedeva di accedere agli atti del procedimento relativo alla richiesta di rilascio del permesso di soggiorno a sé ed al proprio figlio minore. Chiedeva inoltre di conoscere il nominativo del dirigente e del funzionario responsabili del procedimento.

Deducendo la formazione del silenzio-rigetto sull'istanza di accesso *de qua* Sig.ra, per il tramite dell'avv., adiva nei termini la Commissione affinché riesaminasse il caso e, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

DIRITTO

La Commissione ritiene che il ricorso sia fondato e quindi meritevole di essere accolto vantando la ricorrente un interesse endoprocedimentale all'accesso richiesto, previsto e tutelato dagli artt. 7 e dell'art. 10 della legge n. 241/1990.

Il ricorso appare, invece, inammissibile nella sola parte in cui è finalizzato a conoscere i nominativi dei responsabili del procedimento in quanto, sotto tale profilo l'istanza di accesso risulta finalizzata ad una generica richiesta di informazioni, come tale inammissibile ai sensi dell'art. 22, comma 4 della legge 241/90 e dall'art. 2, comma 2 del D.P.R. 184/2006. A tale riguardo, rileva la Commissione, rimangono comunque salvi gli obblighi di comunicazione della amministrazione procedente.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso con riferimento a tutti gli atti del procedimento di attribuzione dei permessi di soggiorno, dichiarandolo parzialmente inammissibile per la sola parte avente ad oggetto la richiesta di informazioni e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi e nei limiti di cui in motivazione.

(Decisione della Commissione per l'accesso adottata nella seduta del 19 marzo 2019).